



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»*;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante *“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”*;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda della SIG.RA VIOLETTA CIECHANOWSKA, cittadina polacca, volta a richiedere, per l’esercizio in Italia dell’attività di *“Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande”*, ai sensi dell’articolo 71, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”*, il riconoscimento del titolo di formazione (debitamente APOSTILLATO),

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521 – fax +39 06 47055338
dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

denominato "SWIADECTWO UKONCZENIA SZKOLY ZASADNICZEJ" (Certificato di completamento Scuola di base-Attestato n. 675/95 del 17 giugno 1998);

CONSIDERATO inoltre che tale attestato certifica il compimento degli studi nell'ambito dell'istruzione generale e della formazione professionale per la qualifica di operaio specializzato o lavoratore con qualifica professionale equivalente, nell'ordinamento scolastico polacco.

VERIFICATO inoltre il percorso formativo scolastico della richiedente anche mediante la presentazione da parte della medesima di numero due "PAGELLE SCOLASTICHE", relative rispettivamente al primo (1995/1996) e secondo (1996/1997) anno di corso di formazione professionale per "Cuoco", nelle quali si certifica la promozione all'anno di riferimento e l'ammissione alla classe successiva. Tali documenti indicano inoltre le materie apprese in detto ciclo di studi;

CONSIDERATO dunque che il conseguimento del predetto titolo a conclusione del "Corso di studi triennale", effettuato presso la Scuola Professionale n. 2 dell'Istituto Professionale di Gastronomia di Bialystok (Polonia), previo superamento con esito positivo del relativo esame finale, ha consentito alla SIG.RA VIOLETTA CIECHANOWSKA di ottenere la qualifica professionale di "OPERAIA SPECIALIZZATA NELLA PROFESSIONE DI CUOCO" ("KUCHARZ");

ACQUISITE le informazioni richieste con IMI 62118, tramite il Sistema Informativo del Mercato Interno della Commissione europea, l'Autorità interpellata (coordinatore polacco per le qualifiche), ossia il MINISTERO DELLE SCIENZE E DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE (MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO), ha attestato l'autenticità e la validità del predetto "Attestato professionale", dichiarandolo conforme al livello di qualifica b) dell'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e confermando che la SIG.RA VIOLETTA CIECHANOWSKA, avendo ottenuto le competenze specifiche necessarie, è abilitata ad esercitare in Polonia, autonomamente a livello imprenditoriale, la professione in precedenza specificata di "KUCHARZ";

STABILITO, secondo quanto acclarato dall'Autorità IMI interpellata, che in Polonia non sussiste regolamentazione per tale professione, mentre la relativa formazione professionale è disciplinata: la Sig.ra Ciechanowska ha infatti completato il suo percorso formativo in base ai pertinenti programmi, approvati per l'uso da parte dei Ministri responsabili dell'Istruzione e dell'educazione. I piani definiti secondo l'ordinamento del 1991 hanno previsto il numero minimo di ore per materie scolastiche, prettamente professionali per la specifica formazione;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

VISTE le informazioni rese, sempre tramite il sistema informativo IMI, dalla scuola Zespół Szkół Gastronomicznych di Białystok (ul. Knyszyńska 12, 15-702 Białystok), stabilenti che l'istruzione e la formazione negli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1997/98 è stata impartita secondo il piano di insegnamento del 30 gennaio 1986, fornito in allegato alla citata richiesta IMI (FORMAZIONE REGOLAMENTATA);

TENUTO CONTO dell'ulteriore precisazione fornita dalla medesima Autorità, secondo cui il titolo di "KUCHARZ" (Cuoco), presentato al riconoscimento dalla richiedente, viene assegnato al termine dell'istruzione e della formazione professionale impartita, previo superamento di uno specifico esame, preparando così all'esercizio della professione già nel sistema scolastico professionale polacco, come stabilito dalle citate disposizioni di settore. Il titolo è strettamente connesso con l'insegnamento ottenuto. Essendo comunque la professione non regolamentata, tale titolo non dà alcun vantaggio in materia di accesso all'attività professionale in discorso;

VISTA la delibera assunta in data 30 marzo 2017 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti dell'Associazione di categoria CONFESERCENTI NAZIONALE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - art. 18-21, il titolo di qualifica professionale valutato idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di "*Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande*", secondo il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si è anche determinato di accogliere la domanda della SIG.RA VIOLETTA CIECHANOWSKA, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

VISTA la necessità di prevedere tale misura compensativa, poiché la formazione richiesta dalla normativa di settore vigente in Italia riguarda materie sostanzialmente diverse, in termini di contenuto, rispetto alla preparazione professionale ottenuta dalla SIG.RA VIOLETTA CIECHANOWSKA, la cui conoscenza è però essenziale all'esercizio della professione in esame;

CONSIDERATO, peraltro, che la richiedente non ha dichiarato il possesso di alcuna esperienza professionale svolta in Italia nel settore commerciale della "*Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande*", da valutare a scomputo della predetta misura compensativa;

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

una prova attitudinale sulle materie, di cui all'Allegato A, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota PROT. n 191314 del 22 maggio 2017 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento poteva essere accolta subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dalla SIG.RA ANNA BORYCZKA al momento della presentazione della domanda di riconoscimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA VIOLETTA CIECHANOWSKA, cittadina polacca, nata il 15 maggio 1980 a Dabrowa Bialostocka (Voivodato Podlaskie-Della Podlachia- Polonia), è riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, l'"Attestato triennale professionale", denominato "SWIADECTWO UKONCZENIA SZKOLY ZASADNICZEJ" (qualifica di "KUCCHARZ"-CUOCO), quale titolo di formazione valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande", come disciplinata dall'articolo 71, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007, volta a colmare la differenza formativa riscontrata e consistente in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

¹ Radia due parole "ANNA BORYCZKA" e sostituisci con "VIOLETTA CIECHANOWSKA" una postilla approvata F.to Dott. Marco Maceroni

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Roma, 03 agosto 2017



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

ALLEGATO A

La prova attitudinale è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività, oggetto del presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale, così come stabilita dall'articolo 1, comma 2 del Decreto ministeriale 28 ottobre 2016 relativo all'*"Applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande"*, si articola in una prova scritta e in una prova orale, entrambe in lingua italiana.

L'accesso alla prova orale è subordinato al superamento della prova scritta. A norma dell'art. 3 del predetto decreto, *"(...) in presenza di parziale qualificazione professionale, conseguita nel Paese di provenienza del candidato o in altro Stato estero, ove è necessaria la previsione di misure compensative"*, le materie individuate, su cui verterà la prova attitudinale, sono quelle riferite all'articolo 2, comma 1, **lettere a), b), d), e), f), i)** del medesimo provvedimento.

Nello specifico:

LA PROVA SCRITTA VERTERÀ SULLE SEGUENTI MATERIE:

- a) LEGISLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;
- b) LEGISLAZIONE FISCALE;
- d) LEGISLAZIONE IGIENICO SANITARIA;
- e) TECNICHE DI VENDITA;
- f) MERCEOLOGIA ALIMENTARE;
- i) PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO E SICUREZZA, SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI (HACCP): OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, SANZIONI.

LA PROVA ORALE consisterà in un colloquio, sempre in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE LOMBARDIA presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

ALLA REGIONE LOMBARDIA

- C.A. DR. GIOVANNI BOCCHIERI
ACCREDITAMENTO CONTROLLI E COMUNICAZIONE
D. G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
P.zza Città di Lombardia,1- Nucleo 4 - Settore Arancione - Piano 2 - Stanza 28

20124 MILANO
TEL. +39 02 67658436
Fax +39 02 67656281
PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it
- DR. ANTONIO RODRIGUEZ
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO (ex Occupazione e politiche del lavoro) - U.O. Attuazione delle riforme, strumenti informativi e controlli – presso la Regione Lombardia
MAIL: antonello_rodriguez@regione.lombardia.it
TEL.+39 02 -67652131
- SIG.RA DI SANTO GIOVANNA
MAIL: giovanna_di_santo@regione.lombardia.it
TEL.+39 02 -67652123 – .+39 02-67653408

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo.

Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; quest'ultima rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame,



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta, in considerazione dell'esito positivo della predetta prova, in possesso della relativa qualifica professionale.